



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Potenza

Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale

CAPITOLATO SPECIALE PER L'AFFIDAMENTO, IN CONCESSIONE, AI SENSI DELL'ART. 176 DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 2023 N. 36, DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE AUTOMATICA DI BEVANDE (CALDE E FREDDE) E SNACK (DOLCI E SALATI) PER TRE ANNI.

Art. 1

OGGETTO DELLA CONCESSIONE

1. Il presente Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale disciplina la Concessione del servizio di somministrazione di bevande (calde e fredde) e snack (salati e dolci) mediante distributori automatici che garantiscono n. 6 punti di ristoro presso n.3 sedi di Uffici di Polizia di Stato – Questura – Sezione Polizia Stradale – Caserma “Vito Zaccagnino”.

Art. 2

UBICAZIONE, NUMERO E TIPOLOGIA DI DISTRIBUTORE AUTOMATICO DA INSTALLARE

1. Il numero, la tipologia e la dislocazione dei distributori sono riportati nella tabella che segue:

Ubicazione	Tipologia utenza	N.ro totale distributori	Tipologia distributori	
			TIPO A	TIPO B
Questura di Potenza	Dipendenti in servizio, in quiescenza, avventori	2	N. 1 distributore di bevande calde	N.1 (Plurifunzionale: Bevande fredde, snack dolci e salati)
Sezione Polizia Stradale di	Dipendenti in servizio, in quiescenza, avventori	2	N. 1 distributore di bevande calde	N.1 (Plurifunzionale: Bevande fredde, snack dolci e salati)
Caserma “Vito Zaccagnino”	Dipendenti in servizio, in quiescenza, avventori	2	N. 1 distributore di bevande calde	N.1 (Plurifunzionale: Bevande fredde, snack dolci e salati)
TOTALE COMPLESSIVO DI DISTRIBUTORI			TOTALE TIPO A	TOTALE TIPO B



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Potenza

AUTOMATICI DA INSTALLARE		B
6	3	3

2. Allo stato attuale, l'utenza potenziale complessiva, **con riferimento ai dipendenti presso le sedi in questione**, ammonta a **n. 300**, a cui si devono aggiungere i dipendenti in quiescenza, nonché gli avventori.

3. Non è garantito né un numero minimo di utenti né il mantenimento del numero delle presenze. Il concessionario, pertanto, non potrà pretendere alcun corrispettivo né richiedere modifiche al contratto per eventuale mancata affluenza da parte dell'utenza.

4. Il numero dei distributori automatici è rapportato alle attuali esigenze degli uffici della Questura, della Polizia Stradale e della Caserma "Vito Zaccagnino" e potrà comunque subire variazioni in aumento e/o in diminuzione in relazione ad una diversa organizzazione e, comunque, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione, senza che l'operatore economico possa pretendere alcunché.

Art. 3

OGGETTO DEL SERVIZIO

1. Il servizio in concessione comprende le seguenti attività:

- l'installazione e la messa in funzione dei distributori automatici;
- la gestione, il rifornimento, la manutenzione ordinaria e straordinaria dei distributori automatici installati;
- la disinstallazione, la rimozione e il ritiro dei distributori, al termine del servizio o, se richiesto dall'Amministrazione, nel corso del periodo contrattuale.

2. Al concessionario è riconosciuto il diritto di gestire funzionalmente e sfruttare economicamente i servizi oggetto del contratto (conformemente alle condizioni stabilite nel presente Capitolato Speciale e a quelle offerte in sede di gara e risultanti dall'aggiudicazione), con assunzione a proprio carico del rischio operativo legato alla gestione dei servizi medesimi, ai sensi dell'art. 177 del D.Lgs n. 36 del 2023.

3. Non sono previste compensazioni economiche.

Art. 4

CARATTERISTICHE DEI DISTRIBUTORI DA INSTALLARE



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Potenza

1. Il concessionario dovrà garantire l'installazione di apparecchiature che dovranno avere le seguenti caratteristiche tecniche minime:

- a) essere conformi alle vigenti disposizioni in materia di igiene, di sicurezza, antinfortunistica e fiscale;
- b) essere di recente fabbricazione (minimo anno fabbricazione 2021) e di ultima generazione al momento dell'installazione, anche in caso di sostituzione in corso della prestazione ed essere conformi alla vigente normativa nazionale e comunitaria in materia di distributori automatici;
- c) essere in classe energetica A, A+ o superiore, al fine di potere ridurre i consumi energetici ed essere studiati appositamente per generare un ridotto impatto ambientale durante l'erogazione, l'utilizzo e lo smaltimento del prodotto, privilegiando l'ottimizzazione del consumo energetico e l'illuminazione a LED a basso voltaggio;
- d) essere dotati di idonea omologazione e marchio CE;
- e) essere dotati di gettoniera per monete da € 0,05 a € 2,00 in grado di erogare il resto;
- f) segnalare chiaramente, a beneficio degli utenti, l'eventuale assenza o esaurimento di monete per il resto;
- f) permettere il pagamento anche tramite scheda o chiave elettronica o altra modalità di pagamento innovativo: il concessionario si impegna a fornire in comodato d'uso gratuito schede o chiavi elettroniche per le quali può essere prevista una cauzione unitaria massima non superiore a € 3,00 che sarà resa ai dipendenti al momento della restituzione delle stesse. Qualora non utilizzabili (o divenute tali) per cause e/o malfunzionamenti non imputabili all'utente utilizzatore, i dispositivi ricaricabili dovranno essere sostituiti gratuitamente e con il trasferimento del credito residuo;
- g) fornire chiare indicazioni sul prezzo di ogni prodotto;
- h) riportare chiaramente i dati di targa elettrici per ogni apparecchiatura installata;
- i) essere di facile pulizia e sanificazione/disinfezione, sia all'interno che all'esterno, e comunque tali da garantire l'assoluta igienicità dei prodotti distribuiti;
- j) avere il dispositivo esterno di erogazione non esposto a nessun tipo di contaminazione;
- k) consentire la possibilità di scelta della quantità di zucchero da erogare, compresa la sua esclusione;
- l) riportare una targhetta ben visibile con il nominativo e recapito del coordinatore del servizio (CS), il nominativo e la ragione sociale del concessionario e il relativo recapito telefonico;
- m) avere il vano di erogazione chiuso da apposito sportello retrattile;



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Potenza

- n) avere una adeguata autonomia di bicchieri e palette/cucchiaini;
- o) per i distributori di bevande calde, essere dotati di sistema di filtrazione, purificazione e protezione esterna da contaminazioni.

Art. 5

OBBLIGO DI SOPRALLUOGO

1. Ai fini della partecipazione alla presente procedura è fatto **obbligo agli operatori economici, prima della presentazione delle offerte, di prendere visione degli spazi che saranno destinati all'installazione dei distributori automatici.**
2. Il sopralluogo potrà essere effettuato dal legale rappresentante o da persona debitamente delegata.
3. Per l'effettuazione dei sopralluoghi gli operatori economici contatteranno il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Logistico della Questura di Potenza (per esecuzione, sopralluogo ed informazioni)- tel. 0971-330617 oppure mediante indirizzo pec: **dipps166.00h0@pecps.poliziadistato.it**, entro e non oltre 5 giorni dalla scadenza dei termini di presentazione dell'offerta.

Art. 6

SISTEMA HACCP- PIANO DI IGIENE E PULIZIA

1. Il concessionario deve essere dotato di Manuale di Autocontrollo redatto secondo i criteri stabiliti dal sistema HACCP previsto specificatamente dal D.Lgs 193/2007; lo stesso concessionario deve verificare che la preparazione dei prodotti posti in vendita sia conforme alla predetta normativa.
2. Il Manuale deve inoltre prevedere una procedura operativa di verifica delle scadenze dei prodotti distribuiti.
3. Il concessionario deve garantire un adeguato Piano di igiene e pulizia e, quindi, provvedere alle operazioni di pulizia, di sanificazione/disinfezione degli spazi e dei distributori oggetto del presente Capitolato Speciale, nel rispetto delle vigenti norme igienico-sanitarie e secondo il sistema HACCP

Art. 7

CARATTERISTICHE MINIME E QUALITA' DEI PRODOTTI



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Potenza

1. Tutti i prodotti erogati dai distributori automatici dovranno essere conformi alle normative nazionali e comunitarie in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande.
2. Gli alimenti e le bevande da vendere attraverso i distributori automatici andranno conservati in perfette condizioni onde evitare qualsiasi rischio di contaminazione batterica, formazione di muffa o altro.
3. I prodotti distribuiti dovranno possedere le seguenti caratteristiche merceologiche:
 - essere di prima qualità, provenienti da ditte produttrici primarie e riconosciute a livello nazionale;
 - essere conformi alle vigenti norme in materia di prodotti alimentari e prodotti in stabilimenti provvisti di regolare autorizzazione sanitaria;
 - essere dotati di etichettatura a norma di legge, riportante:
 - il nominativo del produttore;
 - gli ingredienti;
 - la specifica di quale tipo di olio o di grasso è stato utilizzato;
 - il peso netto;
 - la data di scadenza;
 - le informazioni nutrizionali, ad esempio: contenuto calorico, grassi, carboidrati con specifico riferimento agli zuccheri e sale, espressi come quantità per 100 gr o per 100 ml o per porzione nel campo visivo principale;
 - l'indicazione di qualsiasi ingrediente o coadiuvante che provochi allergie deve figurare nell'elenco degli ingredienti con un riferimento chiaro alla denominazione della sostanza definita allergene; l'allergene deve essere evidenziato attraverso un tipo di carattere chiaramente distinto dagli altri, per dimensione, stile o colore di sfondo.
4. I prodotti da erogare devono avere le caratteristiche minime di cui al comma 3 per l'intera durata della concessione.
5. Dovrà essere data la massima attenzione alla data di scadenza dei prodotti che non dovrà mai essere superata. L'impresa si impegna a sostituire i prodotti confezionati almeno 3 giorni prima della scadenza riportata sulla confezione del prodotto ad esclusione dei prodotti freschi o quelli la cui durata risulti inferiore ai 5 giorni che comunque dovranno essere sostituiti entro la data di scadenza.



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Potenza

6. L'eventuale introduzione, nel corso della concessione, di nuovi e/o diversi prodotti, rispetto a quelli concordati contrattualmente nonché il loro prezzo, dovranno essere pattuiti con il Direttore dell'esecuzione (DE) dell'Ufficio Tecnico Logistico della Questura di Potenza.
7. Al fine di ridurre l'uso della plastica monouso e di limitare l'incidenza del servizio sull'ambiente, il concessionario è obbligato ad utilizzare nei distributori di bevande calde bicchieri monouso 100% biodegradabili e compostabili in conformità della norma ENI 13432 e palette monouso biodegradabili, pena l'applicazione della pena di cui al successivo art. 19.
8. Il concessionario dovrà produrre, prima dell'inizio dell'attivazione del servizio, una lista dei prodotti che intende mettere in distribuzione con indicazione della relativa marca e dei prezzi dell'art. 8 del presente Capitolato, nonché le relative schede tecniche dei prodotti presenti nei distributori. A richiesta dell'Amministrazione, il concessionario dovrà esibire, in qualsiasi momento, la certificazione di provenienza dei prodotti.
9. Le bevande calde, periodicamente, saranno oggetto di valutazione congiunta da parte del Direttore dell'esecuzione (DE) dell'Ufficio Tecnico Logistico della Questura di Potenza e del gestore. Il gestore dovrà essere disposto a regolare gli ingredienti per mantenere un adeguato livello qualitativo delle bevande.
10. L'Amministrazione si riserva la facoltà di chiedere la sostituzione o la non distribuzione di prodotti dei quali, per qualsiasi motivo, non ne ritenga opportuna l'erogazione.
11. I prodotti contestati dovranno essere sostituiti con spese a totale carico del concessionario entro il termine massimo di un giorno lavorativo.

Art. 8

PREZZI

1. I prezzi da applicarsi agli utenti per le somministrazioni sono quelli riportati nella tabella che segue:

PREZZI DI BEVANDE E ALIMENTI PER DISTRIBUTORI AUTOMATICI

TIPOLOGIA	PRODOTTO	PREZZO IN EURO
BEVANDE CALDE	• Caffè in grani espresso (lungo e macchiato), tè, cioccolato, latte, cappuccino	€ 0,40
	• Caffè/cappuccino con	€ 0,50



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Potenza

	ginseng	
	• Solo bicchiere e/o bicchiere con acqua calda	€ 0,05
	• Acqua oligominerale gassata o effervescente naturale, in PET da ml 500	€ 0,40
BEVANDE FREDDI	• Acqua oligominerale naturale, in PET da ml 500	€ 0,40
	• Succhi di frutta ad alta percentuale di frutta (minimo il 70% di frutta, senza zuccheri aggiunti, coloranti e conservanti) in vetro da ml 200	€ 0,80
	• Bibite (tè, aranciata, coca-cola standard e zero, chinotto, ecc,) in lattina da ml 330	€ 0,80
	• Bibite con integratori di sali minerali, in PET da ml 500	€ 0,80
	• Cracker da min. 30 g	€ 0,40
	• Patatine classiche da min. 40 gr	€ 0,40
SNACK SALATI	• Taralli da min. 40 gr	€ 0,40
	• Schiacciatine olio, oliva e rosmarino, da min. 40 gr	€ 0,40
	• Frutta secca da min. 50	€ 0,80
	• Tramezzini singoli da 90 g	€ 1,50
	• Merendine (croissant, wafer, crostatine, ecc) da min. 40 g	€ 0,60
SNACK DOLCI	• Biscotti farciti cioccolato/vaniglia da min, 50 g	€ 0,60
	• Barrette cioccolato/cereali da min. 40 g	€ 0,90



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Potenza

SNACK FERRERO/MOTTA/NESTLE'	•	Fiesta/Kinder Delice, Snack Vitasnella, duplo cioccolato leggero ed equivalenti	€ 0,60
ALTRI SNACK	•	Kit Kat/Kinder Bueno e simili	€ 0,80
	•	Twix-Mars-Bounty e simili	€ 0,80

2. I prezzi sono fissi e invariabili per tutto il periodo contrattuale.

Art. 9

TEMPI DI INSTALLAZIONE E MESSA IN FUNZIONE

1. Il concessionario dovrà provvedere, a proprie cure e spese, all'installazione e alla messa in funzione dei distributori automatici, concordando con Direttore dell'esecuzione (DE) dell'Ufficio Tecnico Logistico della Questura di Potenza, modalità che non creino disagio.
2. Le operazioni di installazione e di messa in funzione dovranno essere concluse entro 30 giorni dalla sottoscrizione del contratto.
3. Il concessionario provvederà a concordare con il Direttore dell'esecuzione (DE) e con l'impresa uscente titolare della concessione scaduta, date e modalità per la rimozione dei distributori attualmente installati, al fine di non creare disagi all'utenza e al fine di concludere le operazioni di cui al punto 2 entro il termine ivi indicato.
4. Dell'avvenuto completamento della consegna, dell'installazione e della messa in funzione dei distributori automatici farà fede apposito verbale redatto congiuntamente dal Direttore dell'esecuzione (DE) e dal concessionario, nel quale si dovrà dare atto:
 - del regolare allacciamento alla rete di distribuzione dell'energia elettrica e alla rete idrica e la consegna della dichiarazione di conformità degli impianti realizzati;
 - della consegna della dichiarazione per ogni apparecchiatura installata, della documentazione tecnica (dichiarazione di conformità CE, manuali di istruzioni per l'uso, dichiarazione del costruttore dei distributori automatici riguardo l'anno di costruzione, ecc);
 - dell'effettuazione della verifica effettuata sull'anno di costruzione dei distributori automatici, sulla base delle dichiarazioni acquisite in sede di gara.

Art. 10



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Potenza

CONTABILIZZAZIONE

1. Il concessionario ha l'obbligo di contabilizzare, secondo le vigenti disposizioni in materia, tutti gli incassi.
2. Ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs 127/2015 e come meglio dettagliato nel comunicato dell'Agenzia delle Entrate del 30/06/2016, i distributori dovranno essere censiti on line presso l'Agenzia delle Entrate ai fini della trasmissione dei corrispettivi giornalieri.

Art. 11

DURATA E VALIDITA' DELLA CONCESSIONE

1. Il servizio avrà la durata di anni tre a decorrere dalla data della sottoscrizione della concessione.
2. Al termine del suddetto periodo triennale, l'Amministrazione ha facoltà di richiedere al concessionario una proroga di almeno 12 mesi per il tempo strettamente necessario all'espletamento di una nuova gara.

Art. 12

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

1. La scelta del contraente avverrà, ai sensi dell'art.108 del D.Lgs 36/2023, in base al **criterio del miglior prezzo inteso come massima percentuale di rialzo offerta** che verrà applicata sull'importo a base di gara fissato per il triennio in euro **3.999,60, esente IVA** e oggetto di pagamento da parte del prestatore di servizio. I prezzi di vendita al dettaglio sono fissati, a priori, dall'Amministrazione, ai sensi del precedente articolo 8.
2. Nel caso di offerte uguali si procederà all'aggiudicazione mediante sorteggio.
3. L'Amministrazione si riserva comunque il diritto di non procedere ad aggiudicazione dell'RDO nel caso in cui nessuna delle offerte venga ritenuta idonea in relazione all'oggetto del contratto ovvero di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

Art. 13

IMPORTO PRESUNTO DELLA FORNITURA

1. Il concessionario dovrà corrispondere al Fondo Assistenza della Polizia di Stato, un importo per il triennio fissato in **€ 3.999,60, esente IVA, a cui si aggiunge anche la somma raggiunta con il**



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Potenza

rialzo dell'offerta. I versamenti del suddetto importo saranno suddivisi in rate trimestrali di € 333,30: la prima rata dalla data dell'avvenuto completamento della consegna, dell'installazione e della messa in funzione dei distributori automatici risultante da apposito verbale sottoscritto dalle parti, mentre le successive rate dovranno essere versate entro il 5 di ogni trimestre. Il versamento sarà corrisposto mediante bonifico sul conto corrente bancario intestato al Fondo di Assistenza per il personale della Polizia di Stato presso la Banca Nazionale del Lavoro – Sportello Ministero Interno – codice IBAN IT301010050337400000020003 intestato a Fondo di Assistenza per il Personale della Polizia di Stato – C.F. 80183070582 – P.I. 02131841005, con causale obbligatoria che qui di seguito si riporta:

CIG-----Questura di Potenza -----canone gestione bar e distribuzione automatizzata-----trimestre/ 24-----

Saranno a carico della Ditta affidataria anche i canoni demaniali per l'occupazione degli spazi come di seguito individuati e tutte le spese di gestione comprese quelle connesse all'esercizio dell'attività calcolate in modo forfettario (oneri economici relativi alle utenze dell'energia elettrica ed acqua) come di seguito indicate:

€ **684,42** (seicentottantaquattro/42) circa, a titolo di canone annuo per l'occupazione degli spazi demaniali destinati all'immobile della Questura di Potenza, denominato sito in viale Marconi, determinato dall'Agenzia del Demanio per l'anno 2024;

€ **247,00** (duecentoquarantasette/00) circa, a titolo di canone annuo per l'occupazione degli spazi demaniali destinati all'immobile della Sezione Polizia Stradale di Potenza, sito in via Lazio, determinato dall'Agenzia del Demanio per l'anno 2024;

€ **247,00** (duecentoquarantasette/00) circa, a titolo di canone annuo per l'occupazione degli spazi demaniali destinati all'immobile della Caserma di P.S. "Vito Zaccagnino", sito in via Lazio, determinato dall'Agenzia del Demanio per l'anno 2024;

€ **1.080,00** (milleotanta/00) quale rimborso spese relative ai consumi idrici ed elettrici per n. 6 distributori automatici installati presso tutte le strutture della Polizia di Stato di Potenza, in via presuntiva e forfettaria;

2. L'importo di cui al comma 1 viene posto a base d'asta ed è soggetto ad unico ed incondizionato rialzo da parte dell'operatore economico.



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Potenza

Art. 14

RIFORNIMENTO-PIANO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA

1. Il concessionario dovrà provvedere, con oneri a proprio carico:

- a) ad acquistare, trasportare ed installare i distributori automatici richiesti dall'Ufficio Tecnico Logistico della Questura;
- b) a che i distributori automatici da installare siano tutti nuovi o pari al nuovo, perfettamente funzionanti e privi di difetti, conformi a quanto previsto dalle norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni, sicurezza delle macchine e prevenzione incendi, forniti di certificazione CE e marcatura Ce;
- c) a provvedere ad eventuali trasferimenti e/o rimozioni dei distributori installati, se richiesto dalla dall'Ufficio Tecnico Logistico della Questura;
- d) a sostituire i prodotti scaduti e difettosi. Si precisa a tal fine che l'accettazione dei prodotti da parte della dell'Ufficio Tecnico Logistico della Questura non solleva il concessionario dalla responsabilità per le proprie obbligazioni in ordine ai vizi apparenti e occulti dei prodotti forniti. I prodotti contestati dovranno essere sostituiti con spese a totale carico dell'affidatario entro il più breve tempo possibile e comunque non oltre le 48 ore dalla contestazione scritta;
- e) a rimborsare le perdite di denaro degli utenti dovuti a guasti o disfunzioni dei distributori installati;
- f) ad intervenire in caso di guasti o malfunzionamenti entro 24 ore dalla segnalazione e, ove non fosse possibile la riparazione, alla sostituzione con altra apparecchiatura avente le stesse caratteristiche entro 48 ore dalla segnalazione;
- g) alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei distributori automatici, secondo il piano di manutenzione e i manuali d'uso e manutenzione, nonché della parte di impianto elettrico e idrico di competenza. Tutte le attività manutentive dovranno essere svolte in modo conforme alle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, alle norme UNI, alle norme tecniche vigenti ed alle regole dell'arte, ovvero dovranno essere affidate ad imprese o soggetti professionali e qualificati, iscritti negli specifici albi professionali;
- h) h) annualmente e comunque entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno, l'operatore economico affidatario dovrà presentare al Direttore dell'Esecuzione (DE), una dichiarazione attestante il permanere della situazione di conformità dei distributori installati con le vigenti disposizioni antinfortunistiche, di sicurezza e igienico-sanitarie.



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Potenza

Art. 15

CONTROLLI E VERIFICHE DEI PRODOTTI E DELL'ESECUZIONE

1. Il Direttore dell'esecuzione (DE) ha la facoltà di attivare controlli sulle prestazioni del contratto che potranno estendersi:

- alla qualità dei prodotti forniti;
- alla verifica di particolari situazioni relative alla carenza e/o mancanza di prodotti;
- alle modalità di svolgimento del servizio, compreso il rifornimento dei distributori;
- alle condizioni di pulizia dei distributori;
- al livello del servizio di manutenzione;
- al rispetto delle norme in materia di igiene degli alimenti (D.Lgs 193/07);
- al rispetto di tutte le norme previste dal contratto di servizio.

2. Qualora, a seguito delle suddette verifiche si dovessero evidenziare difformità rispetto alle prescrizioni del contratto, il Direttore dell'esecuzione (DE) adotterà i provvedimenti indicati al successivo art. 19 (Penali), fermo restando l'addebito all'operatore economico affidatario degli eventuali ulteriori danni alle persone e/o alle cose direttamente connesse alle infrazioni contestate.

Art. 16

ONERI DELL'AMMINISTRAZIONE

1. L'Ufficio Tecnico Logistico della Questura di Potenza metterà a disposizione gli impianti necessari per lo svolgimento del servizio in oggetto, il cui stato dovrà essere verificato in sede di sopralluogo; garantirà, inoltre, l'erogazione dell'energia elettrica e di acqua per il funzionamento dei distributori.

2. L'Ufficio Tecnico Logistico della Questura di Potenza assicurerà il servizio di pulizia nella zona circostante i distributori, consentirà l'accesso del personale addetto per lo svolgimento del servizio (ad esempio: per il rifornimento dei distributori automatici, per la pulizia, ecc) e provvederà a fornire e a svuotare i cestini.

3. Il concessionario non può rivendicare, in nessun caso, danni derivanti dal mancato funzionamento dovuto a sospensioni dell'erogazione di energia elettrica e/o di acqua.

4. Nessun altro onere sarà a carico dell'Amministrazione.



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Potenza

Art. 17

COORDINATORE DEL SERVIZIO (CS)

1. Prima dell'inizio del servizio, il concessionario dovrà nominare un proprio CS (Coordinatore del Servizio) e contestualmente indicare un suo sostituto, professionalmente preparato e in grado di coordinare tutte le attività previste dal presente Capitolato Speciale.
2. I nominativi del CS e del suo sostituto nonché i rispettivi recapiti telefonici e di posta elettronica, devono essere comunicati per iscritto al Direttore dell'esecuzione (DE) prima della stipula del contratto.
3. Il CS (o il suo sostituto, in caso di assenza del CS) assume la funzione di rappresentante e coordinatore per conto del concessionario e di referente ufficiale per il Direttore dell'esecuzione (DE).
4. Il CS (o il suo sostituto, in caso di assenza del CS) è responsabile dell'organizzazione, della programmazione e dell'esecuzione delle attività connesse con la Concessione, ha funzioni di coordinamento nella gestione dei distributori e deve mantenere un contatto diretto con il Direttore dell'esecuzione (DE), rendendosi sempre reperibile, tramite telefono fisso o mobile o posta elettronica, nell'arco della giornata lavorativa.

Art. 18

REPORTISTICA

1. Ai fini del monitoraggio del servizio, il concessionario dovrà trasmettere all'Ufficio Tecnico Logistico della Questura di Potenza, su base annuale, ovvero su richiesta del Direttore dell'esecuzione (DE), un report in formato elettronico contenente almeno le seguenti informazioni:
 - numero di erogazioni nell'anno per tipologia di prodotto, suddivise per distributori;
 - incasso annuale per tipologia di prodotto, suddiviso per distributori;
 - incasso totale annuale suddiviso per distributori;
 - report statistici e relazioni sulla tipologia dei disservizi segnalati con l'indicazione delle soluzioni correttive adottate per il miglioramento del servizio.
2. Il resoconto dovrà essere trasmesso al Direttore dell'esecuzione (DE) entro il giorno 20 (venti) del secondo mese successivo a ciascuna scadenza annuale.

Art. 19

PENALI PER RITARDI E INADEMPIENZE



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Potenza

1. In caso di violazione degli obblighi contrattualmente assunti, la Questura applicherà le penali di seguito indicate:

OGGETTO	IMPORTO PENALE
Ritardo nei tempi di installazione previsti all'art. 9 "Tempi di installazione"	€ 50,00 per ogni distributore e per ogni giorno solare, fino ad un massimo di 30 gg, decorsi i quali l'Amministrazione avrà la facoltà di risolvere il contratto
Ritardo nella trasmissione all'Amministrazione di quanto previsto all'art. 18 "Reportistica"	€ 50,00 per ogni casistica e per ogni giorno solare
Per ogni segnalazione di mancanza di pulizia e sanificazione	€ 100,00 per ogni distributore e per ogni giorno solare
Per mancato rifornimento dei distributori o carenza di prodotti per oltre 8 ore lavorativi o per prodotti difformi per qualità	€ 50,00 per ogni distributore e per ogni giorno solare
Per mancato rispetto delle norme previste per la presente Concessione	€ 50,00 per ogni inadempienza e per ogni giorno solare fino alla messa in regola
Per ogni giorno di ritardo dei termini di rimborso delle spese forfettarie	€ 500,00 per ogni giorno solare
Per ritardo nella manutenzione ordinaria/straordinaria	€ 50,00 per ogni distributore e per ogni giorno solare
Per ritardo nella rimozione dei propri distributori a seguito di richiesta da parte dell'Amministrazione o per termine Concessione	€ 50,00 per ogni distributore e per ogni giorno solare
Applicazione di prezzi difformi rispetto al listino prezzi	€ 250,00 per ogni distributore e per ogni giorno solare
Infedele contabilizzazione del fatturato dei distributori automatici	€ 100,00 per ogni inadempienza
Non conformità dei prodotti rispetto al Capitolato speciale	€ 50,00 per prodotto e ogni infrazione segnalata per distributore

2. L'applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza da parte del Direttore dell'esecuzione (DE) verso cui il Concessionario avrà la facoltà di presentare



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Potenza

le proprie controdeduzioni entro e non oltre 5 (cinque) giorni dalla comunicazione della contestazione inviata dall'Amministrazione.

3. In caso di mancata presentazione o mancato accoglimento delle controdeduzioni, l'Amministrazione procederà all'applicazione delle sopra citate penali.

4. E' fatto salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento dell'eventuale ulteriore danno e l'esercizio qualora necessario di ulteriori azioni.

5. L'importo delle penali dovrà essere pagato dal concessionario mediante apposito e singolo bonifico.

Art. 20 PERSONALE

1. Il concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso del contratto.

2. Il concessionario è tenuto ad assicurare la prestazione con personale idoneo sotto il profilo deontologico, professionale e sanitario, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri, nel rispetto delle leggi e regolamenti vigenti in materia o che interverranno nel periodo di decorrenza del contratto, per quanto applicabili, inclusi quelli in materia di igiene e sanità, in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, nonché di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, di ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in costanza di rapporto per la tutela dei lavoratori e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

3. Il concessionario ha l'obbligo di comunicare al Direttore dell'esecuzione (DE) prima dell'inizio del servizio o dell'impiego di nuovo personale, l'elenco di tutti i nominativi dei lavoratori che eseguiranno le prestazioni, con le relative posizioni contributive, assicurative, previdenziali, ecc nonché l'indicazione dei contratti applicati.

4. Il concessionario dovrà provvedere all'immediata sostituzione del personale che non dovesse risultare idoneo allo svolgimento della prestazione, a seguito di specifica segnalazione da parte del Direttore dell'esecuzione (DE).

5. Il concessionario assume l'obbligo di fornire ai propri dipendenti apposito documento di identificazione munito di fotografia, che dovrà essere sempre in possesso dell'addetto.

6. Il personale è tenuto ad un comportamento improntato alla massima correttezza e ad agire in ogni occasione con la diligenza professionale del caso ed esporre tessere di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Potenza

Art. 21 RESPONSABILITA'

1. L'Amministrazione concedente è sollevata da qualsiasi responsabilità civile e penale derivante dalla concessione. In particolare, non sarà responsabile di eventuali danni che dovessero causare gli utenti ai distributori automatici, né di eventuali furti, incendi, atti vandalici, ecc riguardanti i medesimi.

Art. 22 POLIZZA ASSICURATIVA

1. Prima della stipula del contratto, il concessionario dovrà presentare una polizza assicurativa RCT-RCO per un massimale non inferiore a € 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila/00) a copertura del rischio di incendio o di altri danni causati ai beni per il cattivo funzionamento dei distributori automatici, nonché a copertura di qualsiasi tipo di danno che dovessero subire persone e/o cose in conseguenza dell'utilizzo delle apparecchiature.

2. Nella suddetta polizza deve essere esplicitamente indicato che l'Amministrazione è considerata a tutti gli effetti "assicurata". Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità e l'efficacia della polizza assicurativa di cui sopra è condizione essenziale di efficacia del contratto e, pertanto, qualora l'operatore economico non sia in grado di provare in qualsiasi momento l'esistenza della copertura assicurativa medesima, il contratto di servizio si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

3. I distributori automatici e il loro contenuto devono essere assicurati dal gestore contro il furto ed atti vandalici.

Art. 23 GARANZIA DEFINITIVA

1. L'operatore economico aggiudicatario della concessione, a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte, ivi comprese le applicazioni delle penali di cui all'art. 19 e prima della sottoscrizione del contratto, è obbligato a costituire una garanzia,



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Potenza

denominata “garanzia definitiva” nelle forme e con le modalità di cui all’art. 106 del D.Lgs 36/2023.

2. Ai sensi dell’art. 117 del D.Lgs 36/2023 la garanzia definitiva deve essere costituita per un importo pari al 10% del valore stimato complessivo della concessione.

Art. 24 CESSIONE E SUBAPPALTO

1. E’ vietata la cessione o il subappalto in tutto o in parte del servizio assunto, a pena di risoluzione in danno del Contratto medesimo, con conseguente incameramento della cauzione definitiva e risarcimento di ogni danno ulteriore conseguente, fatto salvo quanto previsto dall’art. 106 del Codice.

Art. 25 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Si applicano gli artt. 1453 e seguenti del Codice Civile in materia di risoluzione del contratto. Qualora si verificassero gravi inadempimenti contrattuali, l’Amministrazione avrà la facoltà di risolvere il contratto previa regolare diffida ad adempiere entro un congruo termine non inferiore a 15 giorni.

2. L’Amministrazione potrà avvalersi della facoltà di cui all’art. 1456 del Codice Civile (clausola risolutiva espressa) e previa comunicazione scritta, inviata alla controparte, a mezzo pec in caso di:

- mancato adempimento delle norme in materia di lavoro;
- mancato adempimento degli obblighi relativi al personale, in materia di assicurazioni obbligatorie e infortunistiche, previdenziali ed assistenziali;
- inadempimento rispetto agli obblighi in materia di trattamento dei dati personali;
- cessione del contratto o in caso di subappalto;
- il contraente venga diffidato cinque volte, con nota scritta, circa la puntuale esecuzione della prestazione nel rispetto dei termini contrattuali;
- nel caso in cui le transazioni finanziarie siano eseguite senza l’utilizzo di bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle stesse, così come previsto dall’art. 3, comma 8 della Legge 136/2010;



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Potenza

- la prestazione abbia inizio con un ritardo superiore a 60 giorni solari dalla data di sottoscrizione del contratto;
- nel caso in cui l'ammontare delle penali superi il 20% del valore complessivo del contratto;
- nel caso di perdita, durante il periodo contrattuale, di uno dei requisiti minimi previsti per potere contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- interruzione o disfunzioni del servizio protratte per oltre 10 giorni, salvi i casi documentati di forza maggiore comunque imprevisi ed imprevedibili;
- per il persistere di cause di forza maggiore che impediscono l'esecuzione del contratto senza la possibilità, in un tempo ragionevole (massimo due mesi) di provvedere alla loro eliminazione;
- ogni altra inadempienza o fatto, qui non contemplati, che renda impossibile la prosecuzione del contratto, ai termini dell' art. 1453 e seguenti del Codice Civile.

3. In ogni caso è fatto salvo il diritto dell'Amministrazione di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

4. In caso di risoluzione del contratto, ai sensi del Codice Civile, l'Amministrazione procederà secondo le seguenti modalità: provvederà alla contestazione scritta della violazione tramite PEC alla sede legale dell'aggiudicatario; l'impresa dovrà innanzitutto porre termine all'inadempimento e produrre giustificazioni scritte nei 15 gg. successivi al ricevimento della contestazione, in caso di perdurante inadempimento, mancata produzione delle giustificazioni o comunque di giustificazioni insoddisfacenti, l'Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto. In tutti i casi di risoluzione previsti dal presente articolo si farà luogo all'integrale incameramento della cauzione definitiva, fatti salvi gli eventuali maggiori danni da quantificare.

In caso di risoluzione anticipata del contratto, l'Amministrazione potrà rivalersi sulla cauzione definitiva, mediante semplice dichiarazione inviata a mezzo pec, ed avrà diritto alla rifusione dei danni e delle spese sostenute per l'ammontare eventualmente non coperto dalla suddetta cauzione.

In caso di risoluzione del contratto, il concessionario è tenuto, su richiesta dell'Amministrazione, a garantire la prosecuzione del servizio fino al subentro di un nuovo appaltatore, onde evitare l'interruzione del servizio.

5. L'Amministrazione si riserva, in caso di risoluzione anticipata del contratto e di affidamento del servizio ad altro soggetto, di addebitare all'appaltatore l'eventuale minore importo del canone



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Potenza

concessorio e ogni altro maggiore onere o danno comunque derivante che sarà trattenuto sulla cauzione.

L'esecuzione in danno non può sollevare il concessionario dalle Responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere per fatti che hanno motivato la risoluzione.

Per quanto non espressamente previsto si applicano le disposizioni del decreto legislativo n.36/2023.

Art. 26

CAUSE DI FORZA MAGGIORE

1. Le parti non saranno considerate responsabili di eventuali inadempimenti e/o ritardi dovuti a cause di forza maggiore. Con tale termine devono intendersi eventi e/o circostanze di carattere eccezionale o imprevedibile che, malgrado gli interventi di prevenzione e contenimento, le Parti stesse non possono arrestare, evitare o controllare e che impediscono parzialmente o totalmente l'esecuzione dell'incarico.
2. Al verificarsi di una causa di forza maggiore occorre darne tempestiva comunicazione scritta all'altra parte mediante pec: **dipps166.00h0@pecps.poliziadistato.it**
3. Qualora, però, queste cause di forza maggiore che impediscono, in toto o in parte, l'esecuzione del contratto non possono essere eliminate in un periodo massimo di due mesi, il contratto è da intendersi risolto di diritto, secondo la procedura di cui al precedente art. 25.

Art. 27

MANLEVA

L'Aggiudicatario manleva l'Amministrazione da qualsiasi onere aggiuntivo rispetto a quanto specificatamente previsto dal presente capitolato.

Art. 28

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

1. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte del concessionario equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutta la normativa vigente in materia di appalti e concessioni.



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Potenza

2. Il concessionario con la firma del Contratto accetta espressamente e per iscritto, a norma degli articoli 1341, comma 2 e 1342 c.c., tutte le clausole previste nel presente Capitolato, nonché le clausole contenute in disposizioni di legge e regolamenti richiamate nel presente atto.

3. L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizione del presente Capitolato deve essere fatta, tenendo conto delle finalità perseguite con il Contratto. In ogni caso trovano applicazione gli artt. dal 1362 al 1369 c.c.

Art. 29 DUVRI

In considerazione della tipologia del servizio, non essendo emersi rischi da lavorazioni interferenti, non si prefigurano costi per la riduzione dei rischi da interferenze ai sensi dell'art.26 D. Lgs. n. 81/2008, e successive modifiche e integrazioni, e pertanto non è necessario procedere alla redazione del DUVRI.

Resta, invece, inteso che i concorrenti dovranno indicare, in sede di offerta economica, la stima dei costi relativi alla sicurezza di cui all'art. 91, comma 5, del D.Lgs. 36/2023.

Il Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente responsabile: Commissario della Polizia di Stato dott.ssa Francesca Leanza - pec: dipps166.00h0@pecps.poliziadistato.it

Art. 30 FORO COMPETENTE

Il presente capitolato è regolato dalla legge italiana. Tutte le controversie che dovessero insorgere in ordine alla interpretazione ed esecuzione del presente capitolato, verranno definite dal Tribunale di Potenza.